

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

Servizio Tecnico Urbanistica

Prot. N. 2260 del 04.06.2024.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

DELLA

Variante urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" di cui al procedimento attivato presso la competente Provincia di Cuneo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 13/2023

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)**

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

ORGANO TECNICO COMUNALE VAS

Lo scrivente Arch. Terzolo Emanuele, nominato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28.06.2023 "Organo Tecnico" responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" di cui al procedimento attivato presso la competente Provincia di Cuneo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, formula il presente provvedimento di verifica relativo a quanto in oggetto dando atto delle attività svolte.

* * * * *

Sono stati esaminati gli elaborati d'interesse presenti nel fascicolo documentale, di cui all'elenco di seguito riportato, reso disponibile sul sito web della Provincia di Cuneo alla pagina dedicata al procedimento di che trattasi.

Progetto (Maggio 2023)

- Cava Isolone – Elenco documenti
- Cava Isolone – Elenco autorizzazioni
- Cava Isolone – Elab.1 – Relazione tecnica
- Cava Isolone – Elab.1.URB – Relazione Variante Urbanistica
- Cava Isolone – Elab.2 – Rilievo stato dei luoghi
- Cava Isolone – Elab.2.URB – Verifica assoggettabilità a VAS

- Cava Isolone – Elab.3 – Progetto coltivazione – fondo scavo
- Cava Isolone – Elab.4 – Sezioni
- Cava Isolone – Elab.5 – Relazione geologica
- Cava Isolone – Elab.6 – all A plan Tr20
- Cava Isolone – Elab.6 – all B plan Tr50
- Cava Isolone – Elab.6 – all C plan Tr100
- Cava Isolone – Elab.6 – all D plan Tr200
- Cava Isolone – Elab.6 – all E sezioni trasv
- Cava Isolone – Elab.6 – rel idrologico idraulica
- Cava Isolone – Elab.7 – Relazione agronomica
- Cava Isolone – Elab.8 – Recupero Ambientale
- Cava Isolone – Elab.9 – Valutazione impatto acustico
- Cava Isolone – Elab.10 – Studio Impatto Ambientale
- Cava Isolone – Elab.11 – SIA – Sintesi in linguaggio non tecnico
- Cava Isolone – Istanza di cava – Allegato A1
- Cava Isolone – Istanza di cava – Allegato B
- Cava Isolone – Istanza di cava – Allegato c

Documentazione regolarizzazione

- Cava Isolone – Elab.3.URB – Tavola di PRGC in Variante
- Lettera trasmissione

Verbale cds del 14 settembre 2023

- 1 AIPo
- 2 Arpa
- 3 RP verbale sopralluogo
- 4 RP parere unico
- 5 Ufficio Cave
- 6 Asl
- 7 Comune
- 8 Consorzio irr Tanaro Albese
- Verbale 1 cds Neive

Integrazioni – Gennaio 2024

- Mail 1 trasm. prot.
- Cava Isolone – Elab.1.int – Relazione tecnica integrativa
- Cava Isolone – Elab.1.URB.int – Relazione Variante Urbanistica
- Cava Isolone – Elab.2.int – Rilievo
- Cava Isolone – Elab.3.int – Progetto fondo scavo
- Cava Isolone – Elab.3.URB.int – Tavola di PRGC in Variante
- Cava Isolone – Elab.4.int – Sezioni
- Cava Isolone – Elab.8.int – Progetto recupero ambientale

Descrizione dei contenuti della variante

L'area interessata dall'attività estrattiva in progetto è localizzata nella pianura alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica, in località Isolone del Comune di Magliano Alfieri.

La località sede dell'escavazione è visibile nella tavoletta III S.O. "Alba" del foglio 69 della Carta Geologica d'Italia, edita a cura dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000.

Il suolo geografico ha le seguenti coordinate UTM - WGS84:

LOTTO A:

EST : 427.510

NORD: 4.955.693

LOTTO B:

EST : 427.675

NORD: 4.955.655

Il fiume Tanaro scorre in direzione Sud-Ovest – Nord-Est e nel tratto prospiciente i terreni in esame presenta un andamento curvilineo creando una debole ansa dove il pelo libero dell'acqua, in situazioni ordinarie, è posto a circa 140,00 mt. s.l.m., individuando scarpate di circa mt. 6-7 di altezza.

Catastalmente l'intervento interessa i seguenti terreni:

Comune di Magliano Alfieri: foglio n. 7, mappali nn. 50 e 51, e Foglio 8 mappali nn. 320,321 e 172.

La proposta di variante al Piano regolatore Generale del Comune di Magliano Alfieri (CN) è stata redatta a corredo della richiesta di autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località "Isolone" del Comune di Magliano Alfieri (CN), presentata dalla Signora RIVELLA Alessandra, nata ad Alba (CN), il 10.08.1983 e residente a Neive, fraz. Micca 15, c.f. RVLLSN83M50A124W, in qualità di legale rappresentante della Ditta NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., avente sede legale ed operativa in Neive (CN), via del Mulino n. 9, Partita IVA n. 00258320043.

La versione aggiornata della variante (gennaio 2024) tiene conto delle modifiche apportate al progetto a seguito dell'inserimento di una nuova particella catastale tra le aree in disponibilità.

La Regione Piemonte ha promulgato la nuova legge n.23 del 17 novembre 2016 relativa alla disciplina delle attività estrattive.

La nuova normativa impone all'art. 43, comma 6 (Disposizioni Transitorie), che fino all'entrata in vigore del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive), fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, nel caso di nuove autorizzazioni e concessioni, nonché di

rinnovi e di ampliamenti delle attività estrattive in corso, nel caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, le stesse vengono rilasciate con contestuale Variante al PRGC ai sensi dell'art.8 in accordo con il Comune.

Considerato che l'area oggetto d'istanza di coltivazione di cava risulta attualmente censita tra le "Aree agricole", nell'ambito del quadro normativo appena descritto, si è reso necessario avviare una procedura di variante urbanistica ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), così come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23. *Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.*

Il progetto di variante urbanistica si articola nei seguenti elaborati progettuali:

- Elaborato 1-URB.int - Relazione illustrativa della variante al PRGC e integrazioni alle norme tecniche di attuazione (gennaio 2024);
- Elaborato 2.URB – Verifica assoggettabilità a VAS (maggio 2023);
- Elaborato 3-UMB.int – Tavola di piano in variante (gennaio 2024).

La Verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica risulta invariata rispetto a quella predisposta nel maggio 2023, in quanto la modifica planimetrica apportata al progetto con l'inserimento di un nuovo mappale è stata ritenuta dal proponente tale da non modificare le relazioni del progetto di coltivazione di cava con l'insieme dei vincoli territoriali-ambientali presenti e con il quadro prescrittivo della pianificazione sovraordinata.

Oggetto della Variante è il cambio di classificazione e disciplina urbanistica dell'area interessata dal progetto estrattivo.

Si prevede di inserire i mappali oggetto d'istanza di coltivazione di cava nell'area normativa, già prevista dalla legenda del PRGC comunale, denominata "ATTIVITA' ESTRATTIVE". In tali aree è ammesso lo svolgimento delle attività di escavazione e sfruttamento del giacimento minerario.

Sulla base della proposta progettuale della Ditta Neive Calcestruzzi s.a.s., l'ambito oggetto d'intervento interessa una superficie territoriale totale di 40.129 mq.

Le modifiche cartografiche introdotte dalla Variante consistono nell'individuazione nella tavola del P.R.G.C. del perimetro dell'ambito di intervento con il retino già previsto per altri siti.

L'area di cava di che trattasi viene pertanto assegnata all'area normativa "ATTIVITA' ESTRATTIVE".

In merito all'apparato normativo del P.R.G.C. si specifica quanto segue.

L'attuale versione delle Norme Tecniche d'Attuazione fa riferimento alle attività estrattive al Capo 9° - Attività estrattive.

In sede di stesura della prima versione della variante urbanistica ai sensi dell'art.17 bis, c.4 della L.R. 56/77, era stata proposta una modifica alle norme urbanistiche per aggiornare alcuni riferimenti normativi.

Successivamente, preso atto dell'osservazione avanzata dalla Regione Piemonte (secondo la quale tale tipologia di procedura non è idonea ad apportare variazioni alle norme di piano che non siano specifiche per l'area in oggetto), le norme di piano sono state mantenute nella formulazione attuale, senza introdurre una normativa specifica per il sito in esame.

* * * * *

Con nota Prot. N. 3887 del 13.10.2023 il Comune di Magliano Alfieri ha provveduto a trasmettere il progetto di coltivazione e la correlata variante urbanistica ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale individuati con D.G.C. n. 105 del 09.10.2023:

- *Regione Piemonte;*
- *Provincia di Cuneo;*
- *Arpa Piemonte;*
- *A.S.L. CN2;*
- *Autorità di Bacino del Fiume Po;*

con richiesta di espressione del parere ambientale relativo alla necessità o meno di assoggettamento della variante urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), previa consultazione della documentazione disponibile sul sito web della Provincia di Cuneo.

Sono pervenuti al Comune di Magliano Alfieri, in ordine cronologico, i seguenti n° 3 contributi relativi alla fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante urbanistica in questione (prima stesura):

1)

Parere Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, Ufficio Pianificazione Territoriale acquisito con Protocollo comunale N. 4279 in data 10.11.2023.

(integralmente Allegato sub 1 al presente provvedimento di verifica)

Vengono riportate le indicazioni formulate dai vari settori che di seguito si riassumono.

Settore Viabilità

Rileva la necessità di mantenere pulite ed efficienti le strade provinciali interessate dal transito di automezzi pesanti e prevedere il ripristino degli eventuali danni causati alle stesse, nonché di porre particolare attenzione alla circolazione dei mezzi in corrispondenza delle rotatorie.

Ufficio Protezione Civile

Fornisce indicazioni di carattere generale per il coordinamento tra la pianificazione urbanistica e i piani di protezione civile.

Ufficio Acque

Dà atto della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze dell'ufficio e specifica la necessità di garantire la compatibilità con i piani di settore sovraordinati ed alcune condizioni / indicazioni di carattere generale da inserire nel provvedimento conclusivo.

Ufficio Pianificazione Territoriale

Rileva la presenza di una linea ad alta tensione che attraversa l'area ai fini dell'individuazione di eventuali prescrizioni a riguardo; evidenzia la necessità di un'attenta valutazione e controllo circa il recupero ambientale dell'area e l'individuazione nell'impianto normativo di eventuali prescrizioni di mitigazione ambientale dell'attività di cava.

Sulla base dei sopra riassunti contributi dei vari uffici, la Provincia di Cuneo ritiene che la variante possa non essere assoggettata a V.A.S. ex artt. 11 e ss. D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2)

Contributo REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate acquisito con Protocollo comunale N. 4419 in data 20.11.2023.

(integralmente Allegato sub 2 al presente provvedimento di verifica)

L'Organo tecnico regionale, poiché la nuova trasformazione di suolo integro genererà inevitabilmente impatti sul suolo, sulla biodiversità e sottrarrà i servizi eco sistemici resi, evidenzia, in linea generale, la necessità di:

- prevedere interventi di compensazione del consumo di suolo valutando l'implementazione delle misure compensative presenti attualmente nelle NTA del PRGC;
- mitigare la trasformazione della morfologia naturale del suolo e ripristinare l'assetto paesaggistico originario attuando le azioni di recupero ambientale in maniera graduale, contestualmente all'esaurimento dello scavo dei singoli fronti di cava;
- minimizzare le emissioni atmosferiche e acustiche, nonché i consumi energetici derivanti dalle movimentazioni dei mezzi di cava e dall'avanzamento delle fasi di coltivazione.

Al fine di attribuire all'insieme delle misure correttive e di recupero ambientale valenza prescrittiva e garantirne l'effettiva attuazione si evidenzia l'opportunità di recepirle nell'apparato normativo della variante o, tenuto conto della notevole estensione del comparto estrattivo di cui i lotti in questione fanno parte, di un futuro strumento urbanistico a valenza generale.

In conclusione, viene rilevato che non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, ferma restando che spetta

all'autorità comunale competente esprimere il provvedimento di verifica di cui all'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

3)

Contributo di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest acquisito con Protocollo comunale N. 4732 in data 14.12.2023.

(integralmente Allegato sub 3 al presente provvedimento di verifica)

L'Ente rileva la necessità di prevedere adeguate misure di mitigazione / compensazione che potrebbero essere finalizzate al potenziamento (eventualmente abbinato ad interventi di restauro ecologico a carico della flora alloctona) della vegetazione legnosa presente lungo l'attigua Bealera del Tanarotto, finalizzato a mantenere la funzionalità della porzione di corridoio ecologico interferita.

In assenza di indicazioni circa le modalità di accesso al lotto B, evidenzia che non risulta chiaro se il percorso seguito da e per quest'ultimo determinerà, vista la presenza della Bealera del Tanarotto, un incremento del traffico veicolare presso l'insediamento produttivo. Oltre a questo aspetto, si evidenzia come non sia stata adeguatamente approfondita la problematica dell'incremento di traffico pesante, in particolare sulla viabilità secondaria sino all'innesto con la SS 231.

In considerazione di quanto specificato nel contributo fornito, tenuto conto che il progetto in questione avrà verosimilmente un impatto non trascurabile sulle matrici ambientali "suolo" e "atmosfera", si ritiene, in conclusione, che il progetto debba essere assoggettato alla fase di valutazione ambientale strategica.

* * * * *

Facendo seguito alla precedente richiesta di parere inoltrata con nota Prot. N. 3887 del 13.10.2023 ed ai sopra richiamati contributi pervenuti a seguito di questa, il Comune di Magliano Alfieri, con nota Prot. N. 897 del 06.03.2024, preso atto che la società proponente, con comunicazione acquisita con Prot. N. 311 in data 26.01.2024 ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa al progetto di che trattasi con la quale, oltre a tenere conto delle indicazioni della Conferenza dei Servizi, ha introdotto anche una modifica all'originario progetto di coltivazione mineraria a seguito dell'acquisizione della disponibilità di un terreno contermina, ha inoltrato ai soggetti competenti in materia ambientale individuati con D.G.C. n. 105 del 09.10.2023 una nuova richiesta di espressione del parere ambientale relativo alla necessità o meno di assoggettamento della variante urbanistica – così come ridefinita a seguito delle sopraccitate integrazioni – predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), previa consultazione della documentazione disponibile sul sito web della Provincia di Cuneo.

* * * * *

Sono quindi pervenuti al Comune di Magliano Alfieri i seguenti contributi che sono stati esaminati seguendo l'ordine cronologico di arrivo.

4)

Contributo REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale acquisito Protocollo comunale N. 1081 in data 19.03.2024 e comunicazione del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate acquisito con Protocollo comunale N. 1082 in data 19.03.2024.

(integralmente Allegato sub 4 al presente provvedimento di verifica)

Il Settore Valutazione ambientali e procedure integrate evidenzia che, dal momento che il proponente ha inteso apportare una piccola modifica planimetrica al progetto con l'inserimento di un nuovo mappale, tale modifica di per sé non incide sull'assetto degli impatti ambientali arrecati dalla trasformazione in Variante già esclusa dall'assoggettamento a VAS espresso con il contributo dell'Organo tecnico regionale inviato in data 20.11.2023 (prot. n. 14304).

Dal contributo fornito dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale emerge quanto segue.

In riferimento alla normativa urbanistica

Si richiama quanto già espresso con precedente parere ed in particolare gli aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento di seguito riassunti.

Al fine del corretto coordinamento del PRGC vigente rispetto agli usi del suolo in atto, nonché del maggior allineamento tra elaborati di progetto e previsioni urbanistiche, si richiede di considerare l'opportunità di introdurre – per il solo intervento in esame – una specifica normativa rivolta al recepimento delle destinazioni d'uso del sito alla fine delle attività di cava (5 anni dichiarati), in coerenza con quanto rappresentato nell'Elaborato 8 – Progetto di recupero ambientale – Planimetria (Gennaio 2024).

Si richiede di valutare la fattibilità relativa alla previsione di una viabilità (anche interna) di connessione tra i lotti A e B, nell'ottica di convogliare l'intera movimentazione di materiale verso l'impianto di lavorazione di Neive attraverso la strada bianca interpodereale posta a sud di più diretta congiunzione con la S.P. 3.

Considerato lo stato dei luoghi (suoli rimaneggiati) riscontrabile dal confronto con gli ortofotogrammi a disposizione, si invita l'A.C. a verificare l'eventuale presenza di ulteriori titoli e/o autorizzazioni ancora in corso di validità che possano porsi in potenziale contrasto con quelle di cui al procedimento in questione.

In riferimento alla normativa in materia di paesaggio

Non si rilevano interferenze tra l'area di intervento, così come prevista nella più recente soluzione progettuale, e le delimitazioni dei beni paesaggistici rappresentate nel Ppr, pertanto, se la delimitazione delle varie superfici interessate dalla cava in progetto e dalle relative opere

provvisorie, quali cantieri o piste di servizio, non interferiscono con beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale non ritiene di formulare osservazioni in merito alla necessità, o meno, di assoggettare la variante urbanistica a valutazione ambientale strategica.

A titolo collaborativo si invita l'A.C. ad accertare che non vi siano interferenze con eventuali zone gravate da uso civico (categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 142 comma 1 lettera h del D. Lgs. 42/2004) per le eventuali verifiche di competenza.

5)

Comunicazione ASL CN2, Dipartimento di Prevenzione SOC Igiene e Sanità Pubblica acquisita con Protocollo comunale N. 1315 in data 05.04.2024.

(integralmente Allegato sub 5 al presente provvedimento di verifica)

Richiamati i contenuti del parere precedentemente rilasciato dall'Ente nell'ambito del correlato procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale, si rileva che l'intervento avviene in area individuata come Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del Fiume Tanaro" istituita con D.G.R. 12.04.2019 n. 45-8770 e che l'intervento in progetto non pare avere una sufficiente coerenza con le finalità della stessa, né risultano evidenziate eventuali misure compensative, pur tenendo conto del previsto ripristino della destinazione agricola dell'area al termine della coltivazione di cava.

Occorre, a giudizio dell'Ente, un maggior approfondimento dell'impatto del progetto sull'habitat naturale, anche in relazione alla tutela del corridoio ecologico provinciale e del varco ecologico V-01 per il mantenimento della connessione ecologica presente e per la vicina ZPS Stagni di Neive.

Gli appezzamenti interessati dall'esercizio di cava ricadono in zona agricola, rispetto alla quale il nuovo utilizzo rappresenta un depauperamento, quanto meno, temporaneo.

In base a tali osservazioni l'Ente ritiene che la variante urbanistica debba essere assoggettata a valutazione ambientale strategica.

6)

Parere Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, Ufficio Pianificazione Territoriale acquisita con Protocollo comunale N. 1347 in data 08.04.2024.

(integralmente Allegato sub 6 al presente provvedimento di verifica)

Vengono riportate le indicazioni formulate dai vari settori che di seguito si riassumono.

Settore Viabilità

Ribadisce quanto già in precedenza evidenziato in merito alla necessità di mantenere pulite ed efficienti le strade provinciali interessate dal transito di automezzi pesanti e prevedere il ripristino degli eventuali danni causati alle stesse, nonché di porre particolare attenzione alla circolazione dei mezzi in corrispondenza delle roatorie.

Ufficio Protezione Civile

Ribadisce indicazioni di carattere generale per il coordinamento tra la pianificazione urbanistica e i piani di protezione civile.

Ufficio Acque

Conferma la bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze dell'ufficio e ribadisce la necessità di garantire la compatibilità con i piani di settore sovraordinati ed alcune condizioni / indicazioni di carattere generale da inserire nel provvedimento conclusivo.

Ufficio Controllo Emissioni ed Energia

Ritiene che, in riferimento alle materie di competenza, la variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

Ufficio Pianificazione Territoriale

Richiamando le considerazioni a suo tempo formulate, rileva la presenza di una linea ad alta tensione che attraversa l'area ai fini dell'individuazione di eventuali prescrizioni a riguardo; evidenzia la necessità di un'attenta valutazione e controllo circa il recupero ambientale dell'area e l'individuazione nell'impianto normativo di eventuali prescrizioni di mitigazione ambientale dell'attività di cava.

Sulla base dei sopra riassunti contributi dei vari uffici, la Provincia di Cuneo ritiene che la previsione possa non essere assoggettata a V.A.S. ex artt. 11 e ss. D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

7)

Contributo di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest acquisito con Protocollo comunale N. 1352 in data 08.04.2024.

(integralmente Allegato sub 7 al presente provvedimento di verifica)

L'Ente conferma le considerazioni espresse nel contributo precedentemente fornito, anche in virtù del fatto che, rispetto alla precedente proposta di variante, l'impatto sulla matrice ambientale "suolo" risulta ulteriormente aggravato.

Ritiene, pertanto, che il progetto debba essere assoggettato alla fase di valutazione ambientale strategica.

* * * * *

A seguito dell'analisi degli atti sopra descritti e di una complessiva valutazione dei contenuti dei contributi forniti dai soggetti competenti consultati, che si intendono integralmente richiamati, lo scrivente Organo Tecnico Comunale, in considerazione dei non trascurabili impatti dell'intervento previsto, in particolare sulle matrici ambientali "suolo" ed "atmosfera", che necessitano di un maggiore approfondimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., emette il presente provvedimento di verifica evidenziando la necessità di assoggettare la Variante urbanistica predisposta dalla

Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" di cui al procedimento attivato presso la competente Provincia di Cuneo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 alla procedura di valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'ORGANO TECNICO V.A.S.

Arch. TERZOLO Emanuele

firmato digitalmente

Allegati:

1)

Parere Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, Ufficio Pianificazione Territoriale acquisita con Protocollo comunale N. 4279 in data 10.11.2023.

2)

Contributo REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate acquisito con Protocollo comunale N. 4419 in data 20.11.2023.

3)

Contributo di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest acquisito con Protocollo comunale N. 4732 in data 14.12.2023.

4)

Contributo REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale acquisito Protocollo comunale N. 1081 in data 19.03.2024 e comunicazione del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate acquisito con Protocollo comunale N. 1082 in data 19.03.2024.

5)

Comunicazione ASL CN2, Dipartimento di Prevenzione SOC Igiene e Sanità Pubblica acquisita con Protocollo comunale N. 1315 in data 05.04.2024.

6)

Parere Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, Ufficio Pianificazione Territoriale acquisita con Protocollo comunale N. 1347 in data 08.04.2024.

7)

Contributo di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest acquisito con Protocollo comunale N. 1352 in data 08.04.2024.

PEC Comune di Magliano Alfieri

Da: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Inviato: giovedì 9 novembre 2023 12:25
A: comune.maglianoalfieri@pec.it
Oggetto: Prot.N.0071489/2023 - OGGETTO: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931 E S.M.I. PROGETTO COLTIVAZIONE CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOC. ISOLONE NEL COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI A
Allegati: Segnatura.xml; parere fase verifica _cava_Isolone x.pdf.p7m

Buongiorno,
si allega documentazione come indicato in oggetto.
Cordiali saluti.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445211
CE/

- Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
MAGLIANO ALFIERI (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3-2023

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 e s.m.i.

Progetto coltivazione cava di sabbia e ghiaia in loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri. Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni e contributi

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 16.10.2023 con prot. di ric. n. 65776, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 2016 n. 25-2977, la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;
- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e valutare l'ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l'Organo Tecnico appositamente costituito, può controdedurre.
- all'Organo Tecnico comunale compete l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;
- la Provincia, concluso l'iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale espresso dall'Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;
- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non ha competenze in merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità della Provincia, presa visione della documentazione trasmessa con la VAS, ritiene osservare che:

- nella Relazione non è stato previsto il numero di autocarri al giorno che transiteranno sulle strade, in particolar modo su quelle di competenza provinciale. Si puntualizza che, il tratto stradale cava – S.S. 231 non si tratta della provinciale 172 ma di una strada comunale (Via IV Novembre), la SP 172 inizia sul lato opposto della S.S. 231;

- La S.P. 3, di competenza provinciale, dovrà essere mantenuta pulita ed efficiente, l'Ufficio Tecnico Provinciale verificherà i danni conseguenti al passaggio dei mezzi pesanti e, in caso di accertati danni sarà chiesto il ripristino degli stessi.
- Particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza delle rotatorie, sia nella fase di transito che nelle fasi di frenata e accelerazione.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Protezione Civile:

Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica e quella in materia di protezione civile (Art. 18, comma 3: *“i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti”*).

Con riferimento alla materia della “difesa del suolo” la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 rileva la necessità che il Piano di protezione civile sia coerente con il quadro della pericolosità e del rischio evidenziati nel PRG, risultando a tal fine necessario che a seguito dell'adeguamento del PRG al PAI o a seguito di successive varianti, l'Amministrazione comunale predisponga e approvi, ovvero verifichi, il proprio Piano comunale di protezione civile.

Come previsto dalla DGR sopra richiamata le previsioni urbanistiche devono essere compatibili rispetto alle effettive condizioni di pericolosità idraulica ed “idrogeologica” (frane / dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia / conoidi / valanghe) nonché sismica con l'obiettivo di non aggravare l'esistente livello di rischio né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello. Questo nel rispetto della normativa associata alle classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999) ed in coerenza con il quadro del dissesto di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) così come aggiornato dagli elaborati geologici redatti a supporto degli strumenti urbanistici di adeguamento già approvati.

Si evidenzia al riguardo come gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del Rischio di alluvione del PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPn. 2/2016) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI (al fine di coordinare PAI e PGRA è stata approvata la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V con DPCM 22 febbraio 2018, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPn. 5/2016; la Regione Piemonte ha successivamente approvato le relative disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico con DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018) e inoltre costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile (Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPn. 4/2015).

In relazione alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità “geologica” si richiamano le indicazioni fornite nell'Allegato A, Parte I - paragrafo 7 della medesima DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Con riferimento agli invasi “di competenza regionale” ancora la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 contempla la valutazione delle aree del territorio comunale considerabili a rischio per deflussi causati dall'eventuale collasso degli sbarramenti artificiali; tali valutazioni, ove disponibili, non hanno effetti sulla determinazione delle classi di pericolosità geologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, ma si intendono a supporto del piano di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si rileva come gli studi di Microzonazione Sismica (MS) – inclusi fra gli elaborati degli “studi geologici” a supporto degli strumenti urbanistici per i comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3 oppure finanziati attraverso il fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 – costituiscano, ove disponibili, un elemento conoscitivo di supporto alla pianificazione comunale in materia di protezione civile soprattutto con riferimento all'individuazione di:

- edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali;

- aree di emergenza (Indicazioni operative del CDPC rep. N. 1099 del 31/03/2015).

Nei Comuni in cui gli studi di MS sono finanziati attraverso il suddetto fondo per la prevenzione del rischio sismico, ai medesimi studi è associata l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) che fornisce informazioni sugli elementi che garantiscono l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale; le analisi della CLE devono essere recepite in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Infine nelle zone interessate dalla presenza di stabilimenti "a rischio di incidente rilevante" si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015; a tal fine è prevista la redazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) o, in assenza della sua adozione, il parere tecnico del CTR. Per gli aspetti di protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" ove sono contenute le indicazioni operative sulla materia del rischio industriale, oltre che per la redazione dell'ERIR, anche per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell'ambito della procedura VAS (Valutazione Ambientale strategica). Con riferimento alle procedure di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica per l'analisi del rischio industriale devono essere prese in considerazione, oltre agli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", anche le altre attività produttive / artigianali di interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida.

Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) e in fase di predisposizione o aggiornamento dello stesso Piano comunale è necessario tenere conto, in un'ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti dall'analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Acque:

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitano** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Pianificazione Territoriale:

In particolare per il seguente intervento si evidenzia quanto segue:

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000, nella zona fluviale allargata e in area di elevato interesse agronomico individuata dal piano paesaggistico Regionale.

Si evidenzia inoltre, che dalle immagini aerofotogrammetriche della zona, derivate da Google Maps, su parte dell'area oggetto di intervento (Cava Isolone - Neive CLS - Lotto B), parrebbero sussistere opere edificatorie e percorsi viari, forse riconducibili ad un "campo per sport equestri" e che sulle tavole di piano è indicata una linea di alta tensione che attraversa l'area.

Si richiede attenta verifica in merito, finalizzata anche all'individuazione di eventuali prescrizioni.

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene di evidenziare che l'articolo 3.2 – *Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva*, delle N.T.A., stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e di valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.

A tal fine si richiama una attenta valutazione e controllo circa il recupero ambientale dell'area.

Considerata la particolare localizzazione dell'intervento, limitrofa alla perimetrazione della Buffer zone UNESCO, si ritiene di consigliare particolare attenzione alle opere di movimento terra, all'inserimento ambientale ed ai coni visuali dai crinali circostanti, tenendo in debita considerazione le prescrizioni contenute nelle "*Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO*", per identificare nell'impianto normativo eventuali prescrizioni di mitigazione ambientale dell'attività di cava.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si ritiene, per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa **non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Risso

PEC Comune di Magliano Alfieri

Da: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
Inviato: lunedì 20 novembre 2023 08:59
A: comune.maglianoalfieri@pec.it
Oggetto: Protocollo n. 00162116/2023 del 20/11/2023 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2
Allegati: Magliano_VER_Contributo OTR.pdf.p7m; segnatuta.xml

Magliano_VER contributo OTR

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - Magliano_VER_Contributo OTR.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256: 0jjBiMXt9kaA8eJT9KaiAXCbZkp2pD03REXCr0Cs70g=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Ns. Protocolli rif. n. 1327064 del 19.10.2023

Classificazione 13.200.60 VASCOM 046/COM/2023 A1600

I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Al Comune di Magliano Alfieri (CN)
Servizio Tecnico
Urbanistica – Edilizia Privata
comune.maglianoalfieri@pec.it

E p.c. Al Settore regionale
Urbanistica Piemonte Occidentale

Al Settore regionale
Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: Comune di Magliano Alfieri (CN) - Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di verifica della procedura di VAS di competenza comunale inerente la Variante urbanistica predisposta nell'ambito del "*Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri*" di cui al procedimento attivato presso la competente Provincia di Cuneo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.r. 13/2023.

Proponente: Società Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C.

Contributo dell'Organo tecnico regionale.

Con riferimento alla Fase di Verifica della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il presente contributo, redatto a seguito dell'istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione regionale *Ambiente, Energia e Territorio* e reso ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica, di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

L'espressione del presente contributo si basa sull'analisi della documentazione relativa al progetto di Variante, nello specifico dell' Elab. 2 URB - Verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (documento tecnico del maggio 2023), trasmesso dal Comune di Magliano Alfieri.

L'area oggetto di coltivazione di cava risulta attualmente a destinazione d'uso "*Aree agricole*" e pertanto si è resa necessaria la Variante in parola ai sensi del comma 4 dell'art. 17 bis della L.r. 56/77 e s.m.i. e così come previsto dall'art. 8 comma 4 della L.r. 23/2016 (*Disciplina in materia di attività estrattive in materia cave*). La stessa assumerà la destinazione d'uso ad "attività estrattive".

Si prevede altresì una modifica delle NTA a titolo di aggiornamento ai disposti normativi impartiti dalla L.r. 23/2016.

L'area interessata dall'attività estrattiva oggetto della presente domanda, è localizzata nella pianura alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica, in località Isolone.

Lo strumento urbanistico in esame non interessa aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000.

Dal punto di vista della matrice suolo, il territorio di Magliano Alfieri è in parte coperto dalla *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte* alla scala di semi-dettaglio 1:50.000, adottata con D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010 (IPLA-Regione Piemonte, 2010) che individua principalmente suoli di I e II Classe con una minima porzione in V in prossimità del fiume Tanaro.

Posto che la nuova trasformazione di suolo integro genererà inevitabilmente impatti sul suolo, sulla biodiversità e sottrarrà i servizi eco sistemici resi, in linea generale, si renderà comunque necessario:

- riconoscere il consumo di suolo causato dall'attività in corso dell'area attualmente indicata come "area agricola", per la quale è opportuno prevedere interventi di compensazione valutando l'implementazione delle misure compensative presenti attualmente nelle NTA di PRGC;
- mitigare la trasformazione della morfologia naturale del suolo e ripristinare l'assetto paesaggistico originario attuando le azioni di recupero ambientale in maniera graduale, contestualmente all'esaurimento dello scavo dei singoli fronti di cava;
- minimizzare le emissioni atmosferiche e acustiche, nonché i consumi energetici derivanti dalle movimentazioni dei mezzi di cava e dall'avanzamento delle fasi di coltivazione;

Si prende atto della verifica di compatibilità della proposta di Variante rispetto ai piani sovraordinati, in particolare per quanto attiene alle norme del Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con DCR n. 233-35836 del 3.10.2017, relative alle componenti elencate di seguito:

- Sistema idrografico – art. 14;
- Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità – art. 18;
- Aree di elevato interesse agronomico – art. 20;
- Insule specializzate – art. 39;
- Rete di connessione paesaggistica – art. 42.

Si rammenta all'Amministrazione comunale che le previsioni della Variante devono rispettare le disposizioni del Piano paesaggistico contenute negli articoli normativi sopra citati.

Per quanto concerne gli aspetti di classificazione acustica si prende atto del fatto che la trasformazione non comporta alcuna variazione di classe attribuita in fase di prima zonizzazione (classe III) e si rimanda agli approfondimenti istruttori che saranno condotti nel procedimento di VIA (esame dello studio previsionale d'impatto acustico).

Nell'ottica di perseguire la sostenibilità ambientale dell'intervento e la tutela della naturalità dei luoghi pratici che connotano il contesto paesaggistico si ritiene necessario prendere in considerazione gli esiti della procedura di VIA di competenza provinciale, attuando le eventuali condizioni ambientali.

Al fine di attribuire all'insieme delle misure correttive e di recupero ambientale valenza prescrittiva e garantirne l'effettiva attuazione si ritiene opportuno recepirle nell'apparato normativo della presente Variante o, tenendo conto della notevole estensione del comparto estrattivo di cui i lotti in oggetto fanno parte, di un futuro strumento urbanistico a valenza generale.

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, fatte salve le eventuali considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati nell'ambito della fase di consultazione, condotta dall'autorità competente comunale, secondo quanto di-



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

sposto dalla d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016, ferma restando la competenza della medesima autorità ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Distinti saluti

*Il Dirigente del Settore
Ing. **Salvatore Scifo***

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

La referente istruttrice:
arch. Lorenza Racca – tel. 011.4325451 – lorenza.racca@regione.piemonte.it

PEC Comune di Magliano Alfieri

Da: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
Inviato: giovedì 14 dicembre 2023 08:52
A: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it; comune.maglianoalfieri@pec.it
Oggetto: Protocollo n. 00112701/2023 del 14/12/2023 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: A4A9D7E
Allegati: B2.04_Magliano_Alfieri_NeiveCalcestruzzi_firmato.pdf; segnatura.xml

Variante urbanistica per progetto di coltivazione cava in località Isolone Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Contributo di competenza

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - B2.04_Magliano_Alfieri_NeiveCalcestruzzi_firmato.pdf
 - Impronta SHA-256: G124MD12eWhYPSgeVTUYXAR9maMxhj99RuyEeYy/ii4=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Magliano Alfieri
Piazza Raimondo, n. 1
12050 Magliano Alfieri (CN)
comune.maglianoalfieri@pec.it

e, p.c.

Provincia di Cuneo
Settore VIA
C.so Nizza, n.21
12100 CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Rif. Vs. prot. n. 3887/2023; prot. Arpa Piemonte n. 92984/2023
DoQui: CN004113/ARPA – B2.04 – Comune di Magliano Alfieri – H10_2023_01504/ARPA – B2.04 – Variante semplificata - progetto di coltivazione cava

**OGGETTO: Variante urbanistica per progetto di coltivazione cava in località Isolone
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
Contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**Per il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)**

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 13/12/2023 15:38:19

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI - P.zza Raimondo, 1 - 12050 Magliano Alfieri (CN) - Tel. 011/9680111

Referenti

Maria Lisa Procopio
e-mail: m.procopio@arpa.piemonte.it
Massimiliano Ferrarato
e-mail: m.ferrarato@arpa.piemonte.it

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111
E-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest”
Struttura Semplice H.10.02 “Attività di Produzione Sud Ovest”

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2023_01504
Risultato atteso: B2.04

Comune di Magliano Alfieri – Provincia di Cuneo

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Variante urbanistica per progetto di coltivazione cava in località Isolone**

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Massimiliano Ferrarato
	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI - POF 0004135 9ET I4\TS\S0S3 WFF AI CT I Esac

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111

E-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità relativa alla proposta di Variante urbanistica redatta a corredo della richiesta di autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località “Isolone” presentata dalla Società Neive Calcestruzzi

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., Arpa Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell’Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all’Autorità Competente.

Si evidenzia che il progetto è attualmente sottoposto alla procedura di Valutazione di V.I.A., nell’ambito della quale l’Agenzia scrivente ha fornito il proprio contributo tecnico.

2. Obiettivi della Variante

Gli interventi di modifica del vigente P.R.G.C. previsti dalla variante urbanistica in oggetto sono strettamente connessi all’autorizzazione del progetto di coltivazione di cava in località “Isolone”, avanzato dalla Società Neive Calcestruzzi.

L’area oggetto di intervento si estende su circa 31.200 m², circa 19.200 m² dei quali destinati a coltivazione di cava, e sarà suddivisa in due lotti, A e B, con aree di scavo effettiva rispettivamente di 14.047 m² e 5.221 m²: attualmente l’area risulta a destinazione agricola.




Figura 1. Inquadramento aree costituenti il lotto (fonte: elaborato “2-URB”)

L’area di che trattasi risulta interna ad uno dei poli estrattivi individuati dal PRAE 2023-2033 adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante sulla base della documentazione presentata

Considerando che, come sopra evidenziato, il progetto in questione è attualmente sottoposto a procedura di VIA, richiamato quanto espresso in merito all'impatto acustico e al recupero dei vuoti di cava dallo scrivente Dipartimento nell'ambito di tale procedura con nota prot. n. 82023 del 11/09/2023, si rileva che la variante di che trattasi, oltre ad interessare la Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro, ricade anche all'interno dell'area prioritaria denominata "12 - Tanaro" e del corridoio principale "Fiume Tanaro - Torrente Pesio", elementi della rete ecologica individuata per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione, disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>, è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30/06/2023 e costituisce, ai sensi dell'art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio.

Oltre a ciò, sebbene venga previsto il progressivo ripristino delle condizioni preesistenti la coltivazione della cava con, almeno in linea teorica, un consumo di tipo reversibile della risorsa suolo, resta da verificare l'effettivo recupero, nei suoli ricostruiti in *post operam*, delle attuali caratteristiche pedologiche, posto che le misure indicate nella documentazione progettuale in merito alla gestione del top soil accantonato risultano condivisibili.

Premesso infatti che i suoli rappresentano *"un alleato indispensabile nella lotta per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici"* (Commissione Europea, 2021), merita ricordare che il suolo è una risorsa limitata e che *"le classi del consumo di suolo reversibile contengono condizioni di reversibilità molto diverse tra loro, in primo luogo per il tempo di recupero complessivo dei suoli, nella maggior parte dei casi molto lungo, ma anche per il diverso effetto transitorio e per la reale fattibilità del processo di rinaturalizzazione. Va sottolineato, infatti, che anche il consumo reversibile inibisce servizi ecosistemici cruciali, e che va sempre considerata la perdita di funzioni per tutto il periodo che intercorre prima dell'effettivo e completo recupero"*¹.

Sempre per quanto attiene l'impatto sulla risorsa suolo, occorre evidenziare che l'area interessata dalla variante in esame:

a) è caratterizzata dalla classe II di capacità d'uso del suolo. Secondo l'art. 26 del PTR approvato con DCR 122-29783 del 21/07/2011:

- *"Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).*

Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%;

- *In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;*

b) è cartografata nella Tavola P4 del PPR quale "Area di elevato interesse agronomico"; secondo l'art. 20 delle NdA del PPR che disciplina suddetti ambiti:

- *Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo*

¹ Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21

e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio"

c) è caratterizzata dalla morfologia insediativa m.i.10 "Insediamenti rurali – Aree rurali di pianura o collina", disciplinate dall'art. 40 delle NdA del PPR, per le quali il comma 3a prevede la *salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20; [...]*.

Quanto sin qui esposto suggerisce la necessità di prevedere adeguate misure di mitigazione/compensazione, che potrebbero essere finalizzate al potenziamento (eventualmente abbinato ad interventi di restauro ecologico a carico della flora alloctona) della vegetazione legnosa presente lungo l'attigua Bealera del Tanarotto, finalizzato a mantenere la funzionalità della porzione di corridoio ecologico interferita.

Infine, si rileva come, in assenza di indicazioni circa le modalità di accesso al lotto B, non risulta chiaro se il percorso seguito da e per quest'ultimo determinerà, vista la presenza della Bealera del Tanarotto, un incremento del traffico veicolare presso l'insediamento produttivo il ricettore denominato "R1" (cfr figg. 5.1 dell'elaborato "2-URB" e 4.2 del SIA). Oltre a questo aspetto, si ritiene non sia stata adeguatamente approfondita la problematica dell'incremento di traffico pesante, in particolare sulla viabilità secondaria sino all'innesto con la SS 231.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto evidenziato nel presente contributo e richiamato quanto già osservato dallo scrivente dipartimento nell'ambito della procedura di VIA, tenuto conto che il progetto in questione avrà verosimilmente un impatto non trascurabile sulle matrici ambientali "suolo" e "atmosfera", anche al fine di valutare opportune alternative, si ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato alla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Si precisa inoltre che l'art. 6 comma 2a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede quanto segue:

- *"Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; [...]"*.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli Enti competenti, anche in relazione al fatto che gli ambiti in questione sono caratterizzati da una "Pericolosità M – probabilità di alluvioni media" ai sensi del PGRA.

Per quanto attiene le possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

Comune di Magliano Alfieri

Da: urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it
Inviato: lunedì 18 marzo 2024 15:01
A: comune.maglianoalfieri@pec.it; sabap-al@pec.cultura.gov.it
Oggetto: Protocollo n. 00049600/2024 del 18/03/2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2
Allegati: A1606C Magliano Alfieri CN Neive_Calc_int_cav_Isol_Contributo.pdf.p7m; segnatatura.xml

A1606C Magliano Alfieri (CN) Neive_Calc_Ver_VAS var_cava_Isolone Contributo

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - A1606C Magliano Alfieri CN Neive_Calc_int_cav_Isol_Contributo.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256: ZsWEyTwzYWhDaAQVPDvsoOn1oOkPGk8eAlrEbcWryX4=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/GESPAE/618/2023A/A1600A
11.30.30/38/2023A/A1600A*

Allegati

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Al Comune di Magliano Alfieri (CN)
Servizio tecnico
comune.maglianoalfieri@pec.it

e, p.c. Alla Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
trasmesso a mezzo Doqui Acta

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Alessandria, Asti
e Cuneo
sabap-al@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
Comune: MAGLIANO ALFIERI (CN)
Intervento: Variante urbanistica nell'ambito del "progetto di coltivazione di una cava di
sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" di cui al
procedimento attivato presso la competente Provincia di Cuneo ai sensi del d.lgs
152/2006 e della l.r. 13/2023.
Proponente: Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. S.a.s.

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 13/2023
Richiesta parere per verifica di assoggettabilità alla V.A.S. a seguito integrazioni.

Contributo

Con riferimento alla nota prot. n. 897 del 06/03/2024 qui pervenuta dal Comune in data
07/03/2024, con cui si rende noto che è stata apportata una modifica al progetto di coltivazione
mineraria e, per tal ragione, si richiede l'espressione di parere ambientale relativo alla necessità o
meno di assoggettamento della variante urbanistica, così come ridefinita a seguito delle
integrazioni, alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

vista la documentazione progettuale, comprensiva delle “Integrazioni – gennaio 2024”, resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo all’indirizzo internet indicato nella sopra citata richiesta di parere,

constatato che l’intervento consiste nella coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Isolone del Comune di Magliano Alfieri, ubicata nella piana alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica, nelle vicinanze del confine con il territorio comunale di Neive e a margine del canale irriguo denominato Bealera del Tanarotto che costituisce elemento di separazione dei due lotti A (di superficie pari a 27.505 mq) e B (di superficie pari a 12.624 mq) che compongono l’area di cava complessiva, attualmente sfruttata a fini agricoli e, in parte, per sport equestri,

con riferimento alle materie di competenza dello scrivente Settore si comunica quanto segue:

Normativa urbanistica

Con riferimento agli elaborati integrativi di cui sopra, si richiama quanto già espresso con precedente parere Prot. n. 86045 del 19/06/2023 ed in particolare i seguenti aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento:

- al fine del corretto coordinamento del P.R.G.C. vigente rispetto agli usi del suolo in atto, nonché del maggior allineamento tra elaborati di progetto e previsioni urbanistiche, considerare l’opportunità di introdurre – per il solo intervento in esame - una specifica normativa rivolta al recepimento delle destinazioni d’uso del sito, alla fine delle attività di cava (5 anni dichiarati), in coerenza con quanto rappresentato appunto nell’*Elaborato. 8 – Progetto di recupero ambientale – Planimetria (Gennaio 2024)*;
- valutare la fattibilità relativa alla previsione di una viabilità (anche interna) di connessione tra i lotti A e B, nell’ottica di convogliare l’intera movimentazione di materiale verso l’impianto di lavorazione di Neive attraverso la strada bianca interpodereale posta a sud di più diretta ricongiunzione con la S.P. 3;
- considerato lo stato dei luoghi (suoli rimaneggiati) riscontrabile dal confronto con gli ortofotogrammi a disposizione, in particolare per il F. 7, mappali 50 e 51, unitamente a quanto indicato nella *Tav. 2 - Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore* per i siti oggetto di prevista coltivazione, ovvero “*aree ribassate oggetto d’attività estrattiva sospesa*”, a titolo collaborativo, si invita l’A.C. a verificare l’eventuale presenza di ulteriori titoli e/o autorizzazioni ancora in corso di validità che possano porsi in potenziale contrasto con quelle di cui al presente procedimento.

Normativa in materia di paesaggio

Dall’elaborato 1-int “Relazione integrativa” si rileva che:

- “*Rispetto alla prima versione progettuale viene inserito il mappale censito al Foglio 8, particella 320 che presenta una superficie complessiva pari a 8.865 mq. La superficie catastale totale oggetto d’intervento risulta quindi pari a 40.129 (contro i 31.264 precedentemente previsti)*”. Detta variazione comporta un aumento della superficie totale del lotto A che ammonta a 27.505 mq, mentre resta invariata la superficie del lotto B, pari a 12.624 mq;

- *“L’area non risulta (...) soggetta a tutela paesaggistica dalla norma di cui all’art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (...) in quanto è completamente esterna alla fascia di 150 metri di rispetto dalla sponda del Fiume Tanaro. Non vi sono inoltre altri elementi che risultino tutelati e quindi non emerge alcun vincolo di carattere paesaggistico. L’area risulta anche esterna alla Buffer Zone del Sito Unesco”;*
- *“Il sito d’intervento rientra invece all’interno della Zona naturale di salvaguardia Fascia fluviale del Tanaro istituita con deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019 n. 45-8770” ma “per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2010, n. 193, le Zone naturali di salvaguardia (...) non sono più classificate come area protetta (...) e quindi non sono tutelate dal punto di vista paesaggistico dall’art. 142, comma 1, lettera f), del d.lgs 42/2004”.*

Dal raffronto degli elaborati integrativi di progetto con la tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr) non si rilevano interferenze tra l’area d’intervento, così come prevista nella più recente soluzione progettuale, e le delimitazioni dei beni paesaggistici rappresentate nella stessa tavola.

Ciò premesso, si comunica che se la delimitazione delle varie superfici interessate dalla Cava in progetto e dalle relative opere provvisorie, quali cantieri o piste di servizio, non interferiscono con beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004, detta previsione non è soggetta all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, il Settore scrivente, per quanto attiene la normativa in materia di paesaggio, non ritiene di formulare osservazioni in merito alla necessità, o meno, di assoggettare la variante urbanistica a valutazione ambientale strategica.

A titolo collaborativo, si invita codesta spett.le Amministrazione comunale ad accertare che, effettivamente, non vi sia alcuna interferenza degli ambiti in progetto con eventuali zone gravate da uso civico (categoria di beni paesaggistici di cui all’art. 142, comma 1, lett. h, d.lgs 42/2004) e, qualora, nell’ambito del presente procedimento, dovessero emergere nuovi elementi o informazioni che comportano la necessità del rilascio di un provvedimento autorizzativo in materia di paesaggio, ai sensi della normativa in epigrafe, si prega di darne necessaria e sollecita informazione al Settore scrivente allo scopo di poter procedere, nelle successive fasi procedurali, alle verifiche sulla competenza al rilascio del provvedimento ai sensi dell’art. 3, della l.r. 32/2008 e, nell’eventualità, alle valutazioni previste dall’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

Si resta in attesa dell’acquisizione degli esiti del presente procedimento.

Distinti saluti.

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati personali forniti con la documentazione inviata e gli indirizzi e-mail forniti, qualora non corrispondenti a indirizzi istituzionali delle Amministrazioni o degli Enti di appartenenza, verranno utilizzati unicamente per le comunicazioni inerenti il procedimento in corso

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:
arch. Roberto Porcari – 0171.321941
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Comune di Magliano Alfieri

Da: valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
Inviato: lunedì 18 marzo 2024 17:41
A: comune.maglianoalfieri@pec.it
Oggetto: Protocollo n. 00049950/2024 del 18/03/2024 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: ACE68C2
Allegati: Magliano_Nota 2nda Consultazione.pdf.p7m; segnatura.xml

Magliano_Nota 2nda Consultazione

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - Magliano_Nota 2nda Consultazione.pdf.p7m
 - Impronta SHA-256: z0SWdyEUnv3FBMvbxD+wmOHCuSw/mlgG2Nk8OSnz6I=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

Ns. Protocollo rif. n. 41951 del 7.03.2024

Classificazione 13.200.60 VASCOM 014/COM/2024 A1600

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Al Comune di Magliano Alfieri (CN)
Servizio Tecnico
Urbanistica – Edilizia Privata
comune.maglianoalfieri@pec.it

E p.c. **Al Settore regionale**
Urbanistica Piemonte Occidentale

Al Settore regionale
Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: Comune di Magliano Alfieri (CN) - Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di verifica della procedura di VAS di competenza comunale inerente la Variante urbanistica predisposta nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri" di cui al procedimento attivato presso la competente Provincia di Cuneo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.r. 13/2023.

Proponente: Società Neive Calcestruzzi

Comunicazione a seguito di nuova consultazione dei Soggetti con competenza ambientale avviata il 7 marzo 2024

Con riferimento alla nota prot. n. 3349 del 7.03.2024, con la quale il Comune ha riavviato la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale invitandoli ad un riesame del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS e relativa documentazione della Variante semplificata al PRGC, si riferisce quanto segue.

Dal momento che il Proponente ha inteso apportare una piccola modifica planimetrica al progetto con l'inserimento di un nuovo mappale, e preso atto che il Documento di assoggettabilità a VAS non è stato variato, si ritiene che tale modifica di per sé non incida sull'assetto degli impatti ambientali arrecati dalla trasformazione in Variante già esclusa dall'assoggettamento a VAS espresso da Codesto Ente con il contributo dell'Organo tecnico regionale inviato in data 20.11.2023 (prot. n. 14304).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione, l'occasione è gradita per rivolgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Salvatore Scifo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

La referente istruttrice:
arch. Lorenza Racca – tel. 011.4325451 – lorenza.racca@regione.piemonte.it

UTM Magliano Alfieri - Urbanistica ed Edilizia Privata

Da: aslcn2@legalmail.it
Inviato: giovedì 4 aprile 2024 14:03
A: utc.maglianoalfieri@pec.it
Oggetto: Variante urbanistica Soc. Neive Calcestruzzi s.a.s. per "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone" - Parere di competenza.# 7552579#
Allegati: Cava Isolone_Neive Calcestruzzi_set23.pdf; Parere in ordine a Verifica V.A.S. Variante Urbanistica Cava Isolone - Magliano Alfieri.pdf.p7m; segnatura.xml

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: REG_ASL_CN2

Numero di protocollo: 23763

Data protocollazione: 04/04/2024

Segnatura: REG_ASL_CN2.04/04/2024.0023763.P_SISP



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Direttore f.f. Dott.ssa Claudia Musso

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

☎ 0173-316619

e-mail sisp.alba@aslcn2.it

Spett.le **Provincia di CUNEO**
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
C.so Nizza 21 - Cuneo
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L. R. 40/98 e s.m.i. Progetto di Coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN)

Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., Via del Mulino n. 9, 12057 - NEIVE

Parere di competenza

In relazione all'istanza di pronuncia di Compatibilità Ambientale, ex art. 23 del D.Lgs. 152/06 e smi e L.R. 40/1998 e smi, e di Autorizzazione Unica, ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, relativamente al progetto in oggetto,

presa visione della documentazione trasmessa, pervenuta con comunicazione della Provincia di Cuneo (ns. prot. n. 37345 del 26/05/2023) e resa disponibile così come predisposta dal proponente all'indirizzo internet https://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=131184,

per quanto di competenza, la scrivente esprime nel seguito le proprie osservazioni e richieste di integrazioni.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

L'area di cava in progetto è suddivisa in due lotti (A e B) separati dal canale irriguo "Bealera del Tanarotto", per una superficie complessiva di intervento pari a 31.264 m² e una superficie di scavo netta pari a 19.268 m².

E' prevista la produzione di un volume netto di materiale sabbioso-ghiaioso pari a 31.500 m³. Il progetto prevede infine l'attuazione degli interventi di recupero ambientale in modo da ricondurre l'area nella situazione precedente allo scavo, ossia alla vocazione agricola.

L'autorizzazione estrattiva è richiesta per anni cinque.

Il metodo di coltivazione adottato è del tipo a fossa con approfondimento per strisciate successive parallele, larghe 20-30 mt, mediante arretramento continuo del fronte di scavo, che permetterà il contestuale recupero, tramite ritombamento, del fronte opposto a quello in coltivazione.

Si prende atto della presenza di una falda idrica a superficie libera, idraulicamente connessa con il fiume Tanaro, che si trova ad una profondità di circa 4-5 metri da piano campagna.

In merito alle interferenze dell'attività estrattiva con le acque sotterranee, la Parte garantisce che la falda non verrà intercettata dagli scavi, in quanto verrà sempre mantenuto un franco minimo di 1 m, considerando il livello di massima escursione della falda posto a 4 metri circa dall'attuale p.c. La profondità di scavo pertanto non dovrà superare i 3 metri da p.c.

Si prende atto che il sito in oggetto ricade nella Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro", facendo parte della rete ecologica della Regione Piemonte.

In merito si fa presente che il sito rientra anche nella rete ecologica della Provincia di Cuneo e nel varco ecologico V-01 funzionale al mantenimento della connessione ecologica attualmente presente nonché per la vicina ZPS Stagni di Neive.

Non si condivide pertanto la proposta della Parte di ridurre la distanza di sicurezza, pari a 20 metri, da mantenere con gli scavi per la "Bealera del Tanarotto", posta al limite dell'area d'intervento, dal momento che tale distanza è posta sia a tutela della qualità delle acque sia a tutela del corridoio ecologico funzionale alle reti ecologiche citate. In merito sarebbe auspicabile un eventuale coinvolgimento della Regione Piemonte, settore Biodiversità e Aree protette.

Si prende atto che il materiale estratto sarà interamente destinato all'impianto di selezione inerti e di betonaggio di Neive, ubicato ad una distanza di circa 10 km dal sito di cava. Nel merito occorre integrare la documentazione presentata con la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria generato dal traffico veicolare indotto.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Per quanto riguarda le operazioni di ritombamento dei vuoti di cava, la Parte dichiara che verranno in parte impiegati materiali alloctoni, quali limi derivanti dalla pulitura delle vasche di decantazione e terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni. A tal proposito dovranno essere scrupolosamente osservate le procedure previste per garantire i requisiti richiesti di conformità ambientale e la rispondenza ai limiti di legge e, laddove previsto, l'esecuzione di analisi di laboratorio.

Relativamente alla valutazione dell'impatto acustico, si richiede di effettuare in corso d'opera misure fonometriche ai recettori, in concomitanza delle lavorazioni in cui il disturbo generato può essere più penalizzante.

Infine si richiede di prevedere una qualche forma di controllo della possibile diffusione dell'erba infestante "ambrosia artemisiifolia", in quanto produttrice di grandi quantità di polline dalle proprietà allergeniche in grado di scatenare in soggetti sensibilizzati riniti e gravi crisi asmatiche.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Alba, li 14/09/2023

**IL DIRETTORE f.f. DEL
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dott.ssa Claudia MUSSO**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*

Istruzione e redazione del procedimento

Coll. Tec. Prof. Dott.ssa Elisa ELAMPE



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Direttore: Dr. Salvatore ZITO
Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
☎ 0173-316617
e-mail sisp.alba@aslcn2.it

Spett.le Comune di
MAGLIANO ALFIERI CN

Oggetto: Variante Urbanistica per progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia in Loc. Isolone - Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. - Parere di competenza.

- In relazione alla nota di codesto Ufficio prot. n. 897 del 6.03.2024,
- presa visione della Documentazione resa a corredo della pratica, di cui al sito https://vfs.provincia.cuneo.it/?page_id=131184,
 - visto il parere rilasciato dallo scrivente Ufficio nell'ambito dei seguenti procedimenti: Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 23 D.Lgs. 152/06 e Autorizzazione Unica ex art. 27 bis decreto medesimo (nota prot. n. 63646 del 15/9/23) rispetto al quale il Progetto di cui trattasi prevede l'estensione della superficie di cava con inserimento di mappale (Fg.8 n. 320 di 8865 mq) adiacente al lotto A,

si esprimono le seguenti considerazioni, per quanto di competenza:

- ai fini del giudizio relativo alla verifica di V.A.S., si richiamano integralmente i contenuti della nota A.S.L. prot. n. 63646 del 15/9/23 citata in premessa (*allegata*);
- si prende atto, altresì, delle integrazioni fornite dalla Ditta, nell'ambito dei procedimenti ambientali e riportate nel capitolo *Integrazioni – Gennaio 2024* del sito internet provinciale;
- si rileva che l'intervento avviene in area individuata come **Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del Fiume Tanaro"** istituita con D.G.R. 12/4/2019, n. 45-8770, ai sensi della L.R. 29/6/2009, n. 19. La suddetta normativa regionale, all'art. 52 ter, prevede che:
"Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:
a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c) attuare il riequilibrio urbanistico -territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area."
- rispetto a tali finalità, l'intervento **non pare avere una sufficiente coerenza**, né si evidenziano eventuali misure compensative, pur tenendo conto del previsto ripristino della destinazione agricola al termine della coltivazione di cava;
- occorre un **maggior approfondimento dell'impatto del progetto sull'habitat naturale** anche in relazione alla **tutela del corridoio ecologico provinciale e del varco ecologico V-01** per il mantenimento della connessione ecologica presente e per la vicina ZPS Stagni di Neive (a tal proposito, questo Ufficio si esprimeva nella propria nota succitata non condividendo la riduzione della distanza di sicurezza di 20 m dagli scavi rispetto alla "Bealera del Tanarotto");



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- si rileva, altresì, che gli appezzamenti che sarebbero interessati dall'esercizio di cava ricadono in **zona agricola**, rispetto alla quale il nuovo utilizzo rappresenta un depauperamento, quanto meno temporaneo

in base di quanto sopra esposto, si ritiene, per quanto di competenza, che la Variante Urbanistica in oggetto debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Alba, li 4/4/2024

**IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dott. Salvatore ZITO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

Istruzione e redazione del procedimento

T.d.P. Alfredo RUATA

Comune di Magliano Alfieri

Da: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Inviato: giovedì 4 aprile 2024 14:48
A: comune.maglianoalfieri@pec.it
Oggetto: Prot.N.0028470/2024 - COMUNE MAGLIANO ALFIERI VARIANTE URBANISTICA -
PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOC.ISOLONE -
COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - NU
Allegati: Segnatura.xml; parere fase verifica _cava Isolone.pdf.p7m

Buongiorno,
si allega documentazione come indicato in oggetto.
Cordiali saluti.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445317
AR/ar

- Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
MAGLIANO ALFIERI (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3-

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: Variante urbanistica – Progetto di coltivazione cava di sabbia e ghiaia in loc. Isolone – Comune di Magliano Alfieri.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Nuova richiesta di parere per la verifica di assoggettabilità alla VAS a seguito delle integrazioni documentali inoltrate dalla proponente.

Con riferimento alla documentazione integrativa relativa alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 08.03.2023 con prot. di ric. n. 20098, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 2016 n. 25-2977, la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;
- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e valutare l'ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l'Organo Tecnico appositamente costituito, può controdedurre.
- all'Organo Tecnico comunale compete l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;
- la Provincia, concluso l'iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale espresso dall'Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;
- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non ha competenze in merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità della Provincia, presa visione della documentazione integrativa trasmessa, verificato che, con l'esercizio della cava, si avranno 20 transiti di mezzi pesanti al giorno sulla viabilità interessata dal tragitto cava - Impianto Neive CLS, non ha null'altro da osservare. Rimangono valide le osservazioni effettuate con parere 67874 del 24/10/2023 che si riportano:

- La S.P. 3, di competenza provinciale, dovrà essere mantenuta pulita ed efficiente, l'Ufficio Tecnico Provinciale verificherà i danni conseguenti al passaggio dei mezzi pesanti e, in caso di accertati danni sarà chiesto il ripristino degli stessi.

- Particolare attenzione dovrà essere posta in corrispondenza delle rotatorie, sia nella fase di transito che nelle fasi di frenata e accelerazione

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Protezione Civile:

Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica e quella in materia di protezione civile (Art. 18, comma 3: *“i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti”*).

Con riferimento alla materia della “difesa del suolo” la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 rileva la necessità che il Piano di protezione civile sia coerente con il quadro della pericolosità e del rischio evidenziati nel PRG, risultando a tal fine necessario che a seguito dell'adeguamento del PRG al PAI o a seguito di successive varianti, l'Amministrazione comunale predisponga e approvi, ovvero verifichi, il proprio Piano comunale di protezione civile.

Come previsto dalla DGR sopra richiamata le previsioni urbanistiche devono essere compatibili rispetto alle effettive condizioni di pericolosità idraulica ed “idrogeologica” (frane / dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia / conoidi / valanghe) nonché sismica con l'obiettivo di non aggravare l'esistente livello di rischio né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello. Questo nel rispetto della normativa associata alle classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999) ed in coerenza con il quadro del dissesto di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) così come aggiornato dagli elaborati geologici redatti a supporto degli strumenti urbanistici di adeguamento già approvati.

Si evidenzia al riguardo come gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del Rischio di alluvione del PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPn. 2/2016) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI (al fine di coordinare PAI e PGRA è stata approvata la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V con DPCM 22 febbraio 2018, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPn. 5/2016; la Regione Piemonte ha successivamente approvato le relative disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico con DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018) e inoltre costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile (Deliberazione Comitato istituzionale AdBDPn. 4/2015).

In relazione alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità “geologica” si richiamano le indicazioni fornite nell'Allegato A, Parte I - paragrafo 7 della medesima DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Con riferimento agli invasi “di competenza regionale” ancora la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 contempla la valutazione delle aree del territorio comunale considerabili a rischio per deflussi causati dall'eventuale collasso degli sbarramenti artificiali; tali valutazioni, ove disponibili, non hanno effetti sulla determinazione delle classi di pericolosità geologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, ma si intendono a supporto del piano di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si rileva come gli studi di Microzonazione Sismica (MS) – inclusi fra gli elaborati degli “studi geologici” a supporto degli strumenti urbanistici per i comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3 oppure finanziati attraverso il fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 – costituiscano, ove disponibili, un elemento conoscitivo di supporto alla pianificazione comunale in materia di protezione civile soprattutto con riferimento all'individuazione di:

- edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali;
- aree di emergenza (Indicazioni operative del CDPC rep. N. 1099 del 31/03/2015).

Nei Comuni in cui gli studi di MS sono finanziati attraverso il suddetto fondo per la prevenzione del rischio sismico, ai medesimi studi è associata l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) che fornisce informazioni sugli elementi che garantiscono l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro

accessibilità e connessione con il contesto territoriale; le analisi della CLE devono essere recepite in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Infine nelle zone interessate dalla presenza di stabilimenti “a rischio di incidente rilevante” si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all’art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015; a tal fine è prevista la redazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR) o, in assenza della sua adozione, il parere tecnico del CTR. Per gli aspetti di protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” ove sono contenute le indicazioni operative sulla materia del rischio industriale, oltre che per la redazione dell’ERIR, anche per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell’ambito della procedura VAS (Valutazione Ambientale strategica). Con riferimento alle procedure di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica per l’analisi del rischio industriale devono essere prese in considerazione, oltre agli stabilimenti “a rischio di incidente rilevante”, anche le altre attività produttive / artigianali di interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida.

Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) e in fase di predisposizione o aggiornamento dello stesso Piano comunale è necessario tenere conto, in un’ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti dall’analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Viste le osservazioni espresse dall’Ufficio Acque:

Si richiamano di seguito le considerazioni già effettuate nella nota Protocollo n. 71489 del 09/11/2023.

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitano** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l’approvazione delle varianti di destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Ad integrazione delle prescrizioni ordinarie preme segnalare quanto segue:

- si evidenzia che il progetto prevede una suddivisione in due lotti della cava a cavallo della bealera del Tanarotto. Il canale citato è gestito dal Consorzio Irriguo “Canali Mussotto – Vaccheria – Lavandaro titolare di regolare concessione di derivazione (CN 40003).

L'Ufficio Acque specifica che, qualora si preveda di modificare tratti di bealere esistenti, il consorzio sopramenzionato dovrà trasmettere idonea istanza di manutenzione straordinaria ex art. 27 c. 5 e 7 del Reg. 10/R-03 s.m.i. corredata della documentazione attestante la modifica del tracciato e delle caratteristiche delle canalizzazioni.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia:

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex Titolo II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Pianificazione Territoriale:

Facendo seguito alla documentazione integrativa pervenuta, l'Ufficio Pianificazione Territoriale richiama le considerazioni a suo tempo formulate in sede di Verifica Vas con nota Protocollo n. 71489 del 09/11/2023, che vengono di seguito riportate.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000, nella zona fluviale allargata e in area di elevato interesse agronomico individuata dal piano paesaggistico Regionale.

Si evidenzia inoltre, che dalle immagini aerofotogrammetriche della zona, derivate da Google Maps, su parte dell'area oggetto di intervento (Cava Isolone - Neive CLS - Lotto B), parrebbero sussistere opere edificatorie e percorsi viari, forse riconducibili ad un "campo per sport equestri" e che sulle tavole di piano è indicata una linea di alta tensione che attraversa l'area.

Si richiede attenta verifica in merito, finalizzata anche all'individuazione di eventuali prescrizioni.

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene di evidenziare che l'articolo 3.2 – *Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva*, stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e di valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.

A tal fine si richiama una attenta valutazione e controllo circa il recupero ambientale dell'area.

Considerata la particolare localizzazione dell'intervento, limitrofa alla perimetrazione della Buffer zone UNESCO, si ritiene di consigliare particolare attenzione alle opere di movimento terra, all'inserimento ambientale ed ai con visuali dai crinali circostanti, tenendo in debita considerazione le prescrizioni contenute nelle "*Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO*", per identificare nell'impianto normativo eventuali prescrizioni di mitigazione ambientale dell'attività di cava.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si ritiene, per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa **non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Risso

Comune di Magliano Alfieri

Da: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
Inviato: venerdì 5 aprile 2024 10:14
A: comune.maglianoalfieri@pec.it; protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Oggetto: Protocollo n. 00030147/2024 del 05/04/2024 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: A4A9D7E
Allegati: Magliano_Alfieri_Variante_NeiveCalcestruzzi_firmato.pdf; segnatura.xml

Variante urbanistica per progetto di coltivazione cava in località Isolone Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Contributo di competenza

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - Magliano_Alfieri_Variante_NeiveCalcestruzzi_firmato.pdf
 - Impronta SHA-256: mFrV60EckEoBc75ztESbPG0SfUn34RZv1PUcKpG9FCk=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Magliano Alfieri
Piazza Raimondo, n. 1
12050 Magliano Alfieri (CN)
comune.maglianoalfieri@pec.it

e, p.c.

Provincia di Cuneo
Settore VIA
C.so Nizza, n.21
12100 CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Rif. Vs. prot. n. 897/2024; prot. Arpa Piemonte n. 20526/2024
DoQui: CN004113/ARPA – B2.04 – Comune di Magliano Alfieri – H10_2024_00567/ARPA – B2.04 – Verifica assoggettabilità VAS VP
cava Isolone Neive Calcestruzzi

**OGGETTO: Variante urbanistica per progetto di coltivazione cava in località Isolone
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. - Contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**Per il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)**

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 05/04/2024 09:13:03

Referenti

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI - BOF 0001325 9ET 08\04\2024 11F AI CT I E920

Maria Lisa Procopio
e-mail: m.procopio@arpa.piemonte.it
Massimiliano Ferrarato
e-mail: m.ferrarato@arpa.piemonte.it

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111
E-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest”
Struttura Semplice H.10.02 “Attività di Produzione Sud Ovest”

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2024_00567
Risultato atteso: B2.04

Comune di Magliano Alfieri – Provincia di Cuneo

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Variante urbanistica per progetto di coltivazione cava in località Isolone**

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Massimiliano Ferrarato
	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI - P.04 0001325 907 08\04\S054 WFF AI CT I Esac

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111

E-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità relativa alla proposta di Variante urbanistica redatta a corredo della richiesta di autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località “Isolone” presentata dalla Società Neive Calcestruzzi

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., Arpa Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell’Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all’Autorità Competente.

Si evidenzia che il progetto è attualmente sottoposto alla procedura di Valutazione di V.I.A., nell’ambito della quale l’Agenzia scrivente ha fornito il proprio contributo tecnico.

2. Obiettivi della Variante

Gli interventi di modifica del vigente P.R.G.C. previsti dalla variante urbanistica in oggetto sono strettamente connessi all’autorizzazione del progetto di coltivazione di cava in località “Isolone”, avanzato dalla Società Neive Calcestruzzi.

La superficie oggetto di intervento si estende su 40.129 m² e sarà suddivisa in due lotti, A e B, con aree effettive rispettivamente di 27.505 m² e 12.624 m²: attualmente l’area risulta a destinazione agricola.




Figura 1. Inquadramento aree costituenti il lotto (fonte: elaborato “3-URB-int”)

L’area di che trattasi risulta interna ad uno dei poli estrattivi individuati dal PRAE 2023-2033 adottato con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante sulla base della documentazione presentata

Considerando che, come sopra evidenziato, il progetto in questione è attualmente sottoposto a

procedura di VIA, richiamato quanto espresso in merito all'impatto acustico e al recupero dei vuoti di cava dallo scrivente Dipartimento nell'ambito di tale procedura con nota prot. n. 82023 del 11/09/2023, si rileva che la variante di cui si tratta, oltre ad interessare la Zona Naturale di Salvaguardia del Fiume Tanaro, ricade anche all'interno dell'area prioritaria denominata "12 - Tanaro" e del corridoio principale "Fiume Tanaro - Torrente Pesio", elementi della rete ecologica individuata per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione, disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>, è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30/06/2023 e costituisce, ai sensi dell'art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio.

Oltre a ciò, sebbene venga previsto il progressivo ripristino delle condizioni preesistenti la coltivazione della cava con, almeno in linea teorica, un consumo di tipo reversibile della risorsa suolo, resta da verificare l'effettivo recupero, nei suoli ricostruiti in *post operam*, delle attuali caratteristiche pedologiche, posto che le misure indicate nella documentazione progettuale in merito alla gestione del top soil accantonato risultano condivisibili.

Premesso infatti che i suoli rappresentano *"un alleato indispensabile nella lotta per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici"* (Commissione Europea, 2021), merita ricordare che il suolo è una risorsa limitata e che *"le classi del consumo di suolo reversibile contengono condizioni di reversibilità molto diverse tra loro, in primo luogo per il tempo di recupero complessivo dei suoli, nella maggior parte dei casi molto lungo, ma anche per il diverso effetto transitorio e per la reale fattibilità del processo di rinaturalizzazione. Va sottolineato, infatti, che anche il consumo reversibile inibisce servizi ecosistemici cruciali, e che va sempre considerata la perdita di funzioni per tutto il periodo che intercorre prima dell'effettivo e completo recupero"*¹.

Sempre per quanto attiene l'impatto sulla risorsa suolo, occorre evidenziare che l'area interessata dalla variante in esame:

a) è caratterizzata dalla classe II di capacità d'uso del suolo. Secondo l'art. 26 del PTR approvato con DCR 122-29783 del 21/07/2011:

- *"Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).*

Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%;

- *In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;"*

b) è cartografata nella Tavola P4 del PPR quale "Area di elevato interesse agronomico"; secondo l'art. 20 delle NdA del PPR che disciplina suddetti ambiti:

~~COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI~~ *Nelle aree di interesse agronomico come definite ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio"*

c) è caratterizzata dalla morfologia insediativa m.i.10 "Insediamenti rurali – Aree rurali di pianura o collina", disciplinate dall'art. 40 delle NdA del PPR, per le quali il comma 3a prevede la salvaguardia

¹ Munafò, M. (a cura di), 2020. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21

dei suoli agricoli di cui all'articolo 20; [...].

Quanto sin qui esposto suggerisce la necessità di prevedere adeguate misure di mitigazione/compensazione, che potrebbero essere finalizzate al potenziamento (eventualmente abbinato ad interventi di restauro ecologico a carico della flora alloctona) della vegetazione legnosa presente lungo l'attigua Bealera del Tanarotto, finalizzato a mantenere la funzionalità della porzione di corridoio ecologico interferita.

Infine, si rileva come, durante l'esercizio della cava, il transito dei mezzi da e per il lotto A lungo il percorso indicato (cfr figg. 4.7 e 4.8 dell'elaborato "1-int") determinerà, per quanto stimato dal proponente, un non trascurabile incremento del traffico pesante sulla viabilità secondaria sino al suo innesto con la SS 231.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto sin qui illustrato, si ritiene restino valide le considerazioni già espresse nel contributo trasmesso dallo scrivente dipartimento con nota prot. 112701 del 14/12/2023, anche in virtù del fatto che, rispetto alla precedente proposta di variante, l'impatto sulla matrice ambientale "suolo" risulta ulteriormente aggravato. Pertanto, anche al fine di valutare opportune alternative, si ritiene che il progetto in esame non possa essere escluso dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ricorda inoltre che l'art. 6 comma 2a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede quanto segue:

- *"Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; [...]"*

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli Enti competenti.

Per quanto attiene le possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.